SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 novembre 1996** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 1996, n. 578.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 489.

L'articolo 3 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1346):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (PINTO) il 23 settembre 1996.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 settembre 1996.

Esaminato dalla 9ª commissione il 1°, 9 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2514):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 ottobre 1996.

Esaminato dalla XIII commissione il 22, 23 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1346/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 29 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 30 ottobre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 58.

96G0605

LEGGE 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile

1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'articolo 1, comma 6, dei decreti-legge 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 479.

All'articolo 1:

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «dopo aver acquisito almeno tre offerte»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2224):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 16 settembre 1996.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), in sede referente, il 16 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, IV, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 settembre 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite II e XI il 23, 24, 29 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1618):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 novembre 1996.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 dicembre 1996.

94G0612

LEGGE 15 novembre 1996, n. **580**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1996, n. 101, e 29 aprile 1996, n. 238, recanti disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 480.

All'articolo 3, le parole: «2.235 milioni per l'anno 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.625 milioni per l'anno 1996».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1274):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 settembre 1996.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre e il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1996 (atto n. 1274/*A* - relatore sen. MAGLIOCCHETTI).

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2513):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 ottobre 1996.

Esaminato dalla III commissione il 24 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 13 novembre 1996 e approvato il 14 novembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

96G0615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 95.624 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 12 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 novembre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7520

DECRETO 8 novembre 1996

Trasferimento di un credito dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Siena alla Federazione delle Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Accertato che resta da riscuotere un credito per L. 546.219 nei confronti della regione Toscana a titolo di residuo rimborsi missioni e viaggi del segretario della delegazione regionale della Cassa mutua artigiani di Siena anticipati dalla citata cassa mutua e non rimborsati;

Considerato che la regione Toscana, nonostante i continui solleciti, non ha provveduto a versare quanto dovuto, per cui non si prevede la realizzazione del credito di cui trattasi in tempi brevi;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena, è necessario trasferire il redito di cui trattasi;

Decreta:

Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Siena di cui alle premesse ed ammontante complessivamente a L. 546.219, e trasferito alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua artigiani di Siena al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

p. *Il Ministro:* PINZA

96A7590

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1996.

Oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate II fase, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei

progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1994, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1994, che all'art. 2, comma 5, punto *b)*, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei Programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/1982, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il documento programmatico elaborato dalla apposita commissione istituita con decreto ministeriale n. 10 del 5 gennaio 1994 e sentito in merito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che nella seduta del 17 maggio 1995 ha individuato, tra l'altro, le tematiche da attivare prioritariamente proponendo la puntuale definizione dei relativi oggetti specifici da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito successivamente, con decreto ministeriale n 610 dell'8 settembre 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 995 del 31 gennaio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 1996 al n. 1 foglio 17, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e formazione per le biotecnologie avanzate per un ammontare, comprensivo di IVA, di 73.800 milioni di lire, di cui 66.420 milioni di lire per attività di ricerca e 7.380 milioni di lire per attività di formazione;

Vista la comunicazione concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, effettuata dalla Commissione europea in data 19 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E. del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

Ritenuta l'opportunità di applicare per l'attivazione dei Programmi nazionali di ricerca la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico nella seduta del 16 luglio 1996 in merito alla formulazione dei bandi in coerenza con la predetta disciplina comunitaria;

Considerato che il recepimento della predetta disciplina comporta un finanziamento delle attività di ricerca nella misura massima del 75% e delle attività della formazione nella misura del 100% dei costi dei progetti, al netto di IVA;

Ritenuta pertanto la necessità di destinare al finanziamento del Programma nazionale di ricerca e formazione per le biotecnologie avanzate un importo commisurato all'entità massima degli interventi, pari a 48.056,5 milioni di lire di cui 41.857,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 6.199 milioni di lire per le attività di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione per le biotecnologie avanzate, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale n. 995 del 31 gennaio 1996 —, che comporta un finanziamento massimo di 48.056,5 milioni di lire di cui 41.857,5 milioni di lire per attività di ricerca e 6.199 milioni di lire per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

TEMA 1: *Epitopi artificiali come reagenti analitici e di processo in immunodiagnosi.*

Oggetto della ricerca.

Creazione e selezione di nuove molecole con caratteristiche immunogeniche per rilevanti applicazioni nell'immunodiagnostica. Sviluppo di tecnologie per la produzione di repertori molecolari peptidici o peptoidici dotati di rigidità o struttura secondaria, mediante sintesi chimica e/o con tecniche di biologia molecolare; sviluppo di metodi per selezionare *in vitro* — dai repertori molecolari prodotti — strutture molecolari sintetiche e naturali in grado di mimare epitopi di agenti infettivi responsabili di malattie ad alto impatto epidemiologico; validazione del potenziale diagnostico dei risultati ottenuti in ambito metodologico e clinico e realizzazione di almeno due kit diagnostici in patologie virali. Identificazione e produzione di nuovi ligandi, utili come reagenti alternativi per diagnosi immunologica o per processi industriali, mediante l'applicazione e la validazione delle predette tecnologie. I nuovi immunoreagenti messi a punto devono essere in grado di interagire specificamente e selettivamente con sieri di pazienti affetti da patologie virali di forte impatto epidemiologico e socio-economico.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) individuazione e caratterizzazione di reagenti di interesse per la diagnostica in vitro. Devono essere identificati come modelli strategici epitopi di almeno tre virus responsabili di malattie ad alto impatto epidemiologico, scelti tra HCV, HAV, HBV, HDV, HIV, HTLV, HSV e Citomegalovirus. I criteri di selezione dei reagenti dovranno tenere conto della compatibilità/sinergia dei prodotti da sviluppare con quelli già esistenti;

2) sviluppo di nuove metodologie per la produzione per via chimica e/o biologica di librerie peptidiche e/o peptoidiche caratterizzate da rigidità strutturale, scarsa degradabilità ed elevata diversità molecolare; selezione di molecole dotate di capacità di riconoscimento verso molecole-bersaglio precedentemente identificate; caratterizzazione strutturale e funzionale delle molecole selezionate;

3) preparazione dei peptidi selezionati sia nella forma monomerica che nella forma oligomerica (tetra- o octamerica) e valutazione delle modifiche eventualmente necessarie al loro impiego come immunoreagenti in fase liquida o solida. Analisi della immunoreattività dei peptidi con pannelli di sieri appositamente selezionati al fine di validare il loro potenziale diagnostico quali reagenti in prototipi di saggio che li incorporeranno. Sviluppo e validazione di almeno tre kit diagnostici connotati da caratteristiche di modernità e di competitività sia sul piano delle prestazioni analitiche che su quello della praticabilità operativa.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare gli 8.319 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio della virologia e della biologia molecolare ed alla applicazione delle tecnologie proprie della chimica e biochimica dei peptidi. Attività sperimentali finalizzate all'impiego di tecniche di rDNA, allo sviluppo di metodi di immobilizzazione di peptidi su fasi solide, all'espressione e purificazione di peptidi, allo sviluppo di saggi immunodiagnostici e alla messa a punto di nuove metodologie produttive dei saggi. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 924 milioni di lire.

TEMA 2: *Citochine e chemiochine.*

Oggetto della ricerca.

Identificazione di citochine e chemiochine, loro derivati e/o loro recettori, che mostrino attività terapeutiche in modelli animali di patologie umane. Progettazione delle molecole proteiche mediante identificazione dei meccanismi di interazione di citochine e chemiochine con i loro recettori. Sviluppo di modelli sperimentali atti a dimostrare il ruolo di almeno due citochine o chemiochine nei meccanismi patogenici. Identificazione di principi attivi (citochine o chemiochine e/o loro recettori) ottimizzati per finalità terapeutiche. Validazione delle nuove entità farmacologiche in vivo su modelli animali delle nuove entità farmacologiche.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) sviluppo di colture cellulari appropriate ed ottimizzate per la produzione di nuove citochine — quali nuovi interferoni — o chemiochine e/o loro recettori. Identificazione, purificazione, caratterizzazione e clonazione del gene codificante per i nuovi fattori e/o recettori. Le nuove proteine dovranno essere opportunamente espresse in adeguati ospiti;

2) messa a punto e utilizzo di adeguati modelli sperimentali per l'analisi di meccanismi patogenetici riconducibili a deficit o iperproduzione di citochine e chemiochine, o imputabili ad anomalie funzionali dei loro recettori. Tali modelli dovranno consentire di evidenziare aspetti essenziali di patologia acuta o degenerativa, per sviluppare strategie terapeutiche specifiche destinate a modulare citochine o chemiochine responsabili di patologie, che richiedono ancora valide soluzioni terapeutiche;

3) sviluppo di tecnologie, anche di modellistica molecolare computerizzata, per ottenere informazioni atte a definire i rapporti struttura/funzione tra citochine, chemiochine ed i loro recettori, al fine di definirne i domini strutturali cui attribuire specifiche attività biologiche. Sviluppo di tecnologie atte a definire i meccanismi di trasduzione del segnale di recettori mono o pluricatenari, al fine di dimostrare l'esistenza di domini strutturali differenti responsabili di attività biologiche diversificate e/o di meccanismi di autoregolazione tramite antagonisti recettoriali naturali. Produzione, sulla base delle informazioni ottenute sui rapporti struttura/funzione, di nuove entità proteiche relative a citochine o chemiochine e/o loro recettori, ottenibili sia come molecole ricombinanti tramite tecniche di biologia molecolare, sia come peptidi sintetici tramite sintesi chimica, sia come peptido-mimetici via sintesi organica;

4) validazione dell'efficacia terapeutica di almeno due citochine o chemiochine e/o loro recettori tra quelle sviluppate, con caratteristiche superiori alla molecola parentale, grazie alla messa a punto di adeguati modelli sperimentali animali «in vivo» atti a dimostrare l'attività terapeutica di citochine, come nuovi interferoni, o di chemiochine e/o loro recettori appositamente messi a punto.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare gli 11.344 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio della farmacologia e della immunologia mediante l'applicazione delle tecnologie proprie della chimica, della biochimica delle proteine, della biologia molecolare e della modellistica computerizzata. Attività sperimentali finalizzate allo sviluppo di colture cellulari, alla separazione e purificazione di proteine, all'impiego di tecniche di rDNA, alla sintesi chimica di peptidi, all'utilizzazione di modellistica computerizzata e allo sviluppo di modelli teorici e sperimentali. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.260 milioni di lire.

TEMA 3: *Tecnologie collegate a oligonucleotidi sintetici.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di nuovi ribozimi utilizzabili per l'inattivazione mirata di geni specifici; RNA con nuove proprietà di legame a specifici componenti biologici (ad es. proteine, peptidi, neurotrasmettitori) e nuove proprietà catalitiche collegate a oligonucleotidi sintetici; DNA sintetico complementare con sequenze geniche per il controllo dell'espressione genica (ad es. oligonucleotidi antisenso, Tripla elica, Aptameri). Ottenimento di nuove entità proteiche da utilizzare a fini terapeutici o biocatalitici e di sistemi antisenso che, interferendo specificamente con strutture geniche, esplichino azione terapeutica in diverse patologie umane. In particolare devono essere applicate due essenziali innovazioni metodologiche per lo sviluppo di molecole sintetiche di RNA e DNA: la combinazione della sintesi enzimatica e di tecniche di PCR per la selezione ed amplificazione di specifiche molecole a partire da collezioni di 10^{15} o più RNA diversi; la possibilità di produrre per sintesi sequenze oligodeossiribonucleotidiche ad attività biologica per impiego farmacologico in vitro ed in vivo. Allo scopo dovranno anche essere sviluppati specifici ribozimi, costituiti da RNA catalitici ottimizzati per il legame ad uno specifico RNA cellulare e la sua inattivazione per idrolisi.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) produzione e selezione in vitro di almeno due nuovi ribozimi in grado di inattivare specifici trascritti genici. Caratterizzazione funzionale e strutturale degli RNA selezionati con particolare riguardo alla specificità di riconoscimento a maturazione dei trascritti genici bersaglio. Validazione dell'attività biologica con adeguati sistemi sperimentali;

2) produzione e selezione in vitro di almeno due RNA ligandi di molecole-bersaglio, come proteine o peptidi specifici, nucleotidi, ormoni, cofattori enzimatici. Definizione, per gli RNA selezionati, delle caratteristiche di affinità e specificità di riconoscimento delle molecole bersaglio e dell'eventuale modulazione della attività biologica. Verifica mediante specifici modelli biologici sperimentali delle potenziali attività terapeutiche o diagnostiche per patologie di rilevante interesse socio-economico;

3) produzione e selezione in vitro di almeno due RNA con nuove proprietà catalitiche. Caratterizzazione strutturale e funzionale della specificità di riconoscimento dei substrati e dei parametri cinetici dell'attività catalitica. Messa a punto di almeno un processo catalitico con caratteristiche non usuali o migliori di quelle in uso;

4) produzione, purificazione e modificazione chimica di brevi sequenze di DNA sintetico complementari con sequenze nucleotidiche di geni rilevanti per la biologia e la patologia umana. Sviluppo di almeno due oligonucleotidi sintetici modificati nella struttura chimica per conseguire un migliorato impiego in modelli sperimentali di tumori umani in termini di farmacocinetica cellulare e sistemica rispetto ai composti fosfodiesteri in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 5.294 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie della biologia cellulare, della chimica e biochimica, della biologia molecolare, dell'ingegneria genetica. Attività sperimentali finalizzate alla produzione e alla selezione di RNA e di DNA, inclusa la sintesi di brevi sequenze di acidi nucleici anche modificati nella struttura chimica, alla costruzione di vettori, all'amplificazione enzimatica, allo sviluppo di microrganismi e cellule ingegnerizzate. Studio a livello cellulare e biochimico dell'attività biologica dei prodotti preparati. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 588 milioni di lire.

TEMA 4: *Tecnologie di DNA ricombinante in agricoltura.*

Oggetto della ricerca.

Ottenimento di piante transgeniche ortofrutticole o di specie arboree rilevanti per aree marginali in grado di sintetizzare molecole capaci di conferire una protezione

dall'attacco di agenti patogeni ed in grado di produrre derrate alimentari migliorate sia dal punto di vista nutrizionale che tecnologico. Relativamente alle piante transgeniche resistenti a patogeni, dovranno essere considerate patologie di rilevanza per l'agricoltura, con particolare riferimento alla situazione italiana, dovrà inoltre essere definito, mediante l'uso di modelli sperimentali, un mirato intervento genetico in grado di interferire efficacemente nei processi chiave della patogenesi vegetale. Relativamente alle piante geneticamente migliorate, dovranno essere considerate specie di interesse per l'industria alimentare, al fine di migliorarne la qualità sia dal punto di vista delle proprietà nutrizionali, sia dal punto di vista delle proprietà utili alla trasformazione tecnologica in prodotti alimentari.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) identificazione, clonazione e trasferimento in pianta, di geni in grado di conferire resistenza all'attacco di organismi nocivi. Inserimento dei geni clonati in almeno due specie ortofrutticole o piante di interesse agroindustriale prescelte tra quelle suscettibili all'azione di organismi nocivi e di rilevante importanza economica per l'agricoltura italiana. Validazione del livello di tolleranza o resistenza delle piante transgeniche, mediante opportune campagne di prova che considerino anche l'impatto ambientale;

2) trasformazione genetica di specie arboree e arbustive rilevanti anche per le aree marginali, al fine di migliorare la qualità tecnologica delle produzioni e di piante ornamentali di interesse commerciale, al fine di conferire loro caratteri morfologici di pregio e di rilevante interesse economico. Validazione dei prodotti ottenuti mediante opportune campagne di prove che considerino anche l'impatto ambientale;

3) messa a punto di almeno due agenti biologici (es. batteri, funghi) per la difesa delle colture o per la protezione dei prodotti mediante tecniche di biologia molecolare, con particolare attenzione per le produzioni ortofrutticole. Validazione dei prodotti ottenuti che devono presentare caratteristiche superiori rispetto a quelli già sul mercato, con particolare riferimento all'abbattimento dell'impatto ambientale;

4) messa a punto di metodologie avanzate per la caratterizzazione genetica di piante o patogeni vegetali, con particolare riferimento ai sistemi di marcatura che non richiedano l'uso di radioisotopi. Valutazione della possibilità di utilizzare le metodologie messe a punto particolarmente negli studi tendenti a definire le normative di monitoraggio.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 6.806 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di diplomati e laureati altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie della biologia vegetale, dell'ingegneria genetica e molecolare delle piante, della fitopatologia. Attività sperimentali finalizzate alla tipizzazione e alla trasformazione genetica di specie di interesse agroalimentare e agroindustriale, alla produzione di microrganismi ed organismi geneticamente modificati, all'impiego di marcatori molecolari. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 756 milioni di lire.

TEMA 5: *Vaccini virali e batterici mediante tecnologie rDNA.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di metodologie e processi biotecnologici per la messa a punto di vaccini sia preventivi che terapeutici. Devono essere considerati vaccini diretti contro infezioni che, dopo una fase acuta, cronicizzano in forme che possono anche degenerare in neoplasie degli organi bersaglio, con particolare riferimento al virus dell'epatite C (HCV) e/o al papilloma virus (HPV) e/o al batterio Helicobacter pylori (HP).

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) identificazione delle molecole coinvolte nel processo di patogenesi e nella risposta immunitaria da parte dell'ospite. Manipolazione, mediante mutagenesi sito-specifica, di almeno due antigeni dotati di attività tossica al fine di eliminare selettivamente questa caratteristica negativa. Espressione delle molecole messe a punto in sistemi omologhi o eterologhi e sviluppo di processi per una loro eventuale purificazione. Sviluppo di sistemi in vitro o di modelli animali per lo studio della patogenesi e la messa a punto di saggi di attività da utilizzare sia per la caratterizzazione delle molecole precedentemente identificate sia nella valutazione del loro potere immunogenico e protettivo nei confronti dell'infezione;

2) disegno, costruzione e saggio di almeno due immunogeni mirati contro virus ad alta variabilità mediante la preparazione di oligonucleotidi sintetici parzialmente randomizzati codificanti per epitopi protettivi ed espressi in proteine ricombinanti, allo scopo di indurre risposte immuni ad ampio spettro verso ceppi varianti e multipli;

3) studio ed utilizzazione di combinazioni con molecole adiuvanti al fine di migliorare l'efficacia dei nuovi antigeni sviluppati per la popolazione che normalmente presenta una risposta immunitaria insoddisfacente (anziani, immunodepressi, ecc.). Studio di nuove metodologie di immunizzazione, tramite l'impiego di vettori di espressione come la somministrazione intramuscolare di vettori di espressione, contenenti inserti codificanti per le proteine di interesse.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 4.537 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio della virologia e dell'immunologia, ed alla applicazione delle tecnologie proprie della biochimica, dell'immunologia e della biologia molecolare. Attività sperimentali finalizzate all'impiego di tecniche di rDNA per la mutagenesi di antigeni, all'espressione e purificazione di molecole biologicamente attive, allo sviluppo di saggi di caratterizzazione di vaccini e alla messa a punto di nuove metodologie di immunizzazione. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 504 milioni di lire.

TEMA 6: *Biocatalisi.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di processi innovativi di biotrasformazione mediante lo sviluppo di microrganismi ingegnerizzati per l'espressione di enzimi naturali di interesse applicativo nella sintesi industriale chimica.

Ottimizzazione delle proprietà di enzimi naturali mediante modifiche per ingegneria genetica o proteica in relazione alle condizioni di impiego; applicazioni industriali di enzimi dotati di particolari proprietà. Saranno utilizzate tecniche di ingegneria genetica e di ingegneria proteica al fine di abbattere sensibilmente i costi dei processi produttivi (incremento della produttività, ottimizzazione dei metodi di purificazione), di migliorare le proprietà degli enzimi (ottimizzazione dell'attività catalitica, stabilizzazione alla temperatura e ad agenti denaturanti) e di creare nuovi biocatalizzatori, mediante nuove tecnologie di stabilizzazione. Saranno studiate specifiche applicazioni di enzimi di interesse industriale — in particolare per la sintesi di prodotti naturali e di chimica fine — operanti anche in condizioni non tradizionali.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) produzione di almeno due enzimi mediante microrganismi ingegnerizzati. Individuazione e isolamento delle desiderate attività enzimatiche in microrganismi o altri organismi viventi; sviluppo di microrganismi ingegnerizzati per l'espressione degli enzimi individuati; produzione pilota degli enzimi da microrganismi ingegnerizzati mediante processi fermentativi di tipo convenzionale e downstream di purificazione, trasferibili alla scala industriale. Validazione della competitività tecnico-economica dei prodotti sviluppati rispetto a quelli esistenti nonché della sicurezza e dell'impatto ambientale dei processi messi a punto;

2) ottimizzazione di biocatalizzatori naturali in relazione alle condizioni di impiego in processo. Modifica delle proprietà catalitiche, in relazione alle condizioni di impiego, di almeno due enzimi naturali mediante mutagenesi sitospecifica o casuale. Progettazione e costruzione mediante le tecniche dell'ingegneria genetica e proteica di proteine di fusione con una pluralità di attività catalitiche e segnali di riconoscimento. Modifica per ingegneria proteica di almeno due enzimi selezionati tra quelli di maggior interesse applicativo, al fine di ottenere trasformazioni chimiche selettive su importanti substrati, con riferimento anche alle materie prime farmaceutiche;

3) sviluppo e validazione, a livello pilota, di processi industriali per la sintesi di prodotti chimici basati sull'impiego di biocatalizzatori. Messa a punto di applicazioni industriali degli enzimi ingegnerizzati o di biocatalizzatori dotati di particolari proprietà, come cellule/enzimi immobilizzati o film ordinati di enzimi, dotati di elevate caratteristiche di conservazione e di resistenza alle condizioni operative, per ottenere almeno due biocatalizzatori operanti in ambienti non acquosi o in condizioni drastiche di temperatura. I biocatalizzatori sviluppati devono avere proprietà catalitiche superiori a quelle dei sistemi catalitici in uso;

4) individuazione di enzimi e di un processo pilota enzimatico per la sintesi di particolari oligosaccaridi e dei loro precursori. Il processo individuato dovrà essere validato, sotto il profilo della competitività tecnico-economica e certificato per ciò che riguarda la sicurezza e l'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 6.806 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie della chimica e biochimica, della biologia molecolare, della microbiologia, della chimica delle fermentazioni, della modellistica computerizzata, della bioingegneria e dell'ingegneria proteica. Attività sperimentali finalizzate allo sviluppo di microrganismi ingegnerizzati, alla mutagenesi di enzimi, alla costruzione di sistemi biocatalitici, alla separazione e purificazione di peptidi e proteine, allo sviluppo e alla validazione di biomateriali. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 756 milioni di lire.

TEMA 7: *Applicazione di tecniche integrate struttura-funzione nello sviluppo di molecole biologicamente attive.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di molecole con potenziali applicazioni terapeutiche o diagnostiche. Caratterizzazione e produzione di almeno due specie molecolari — proteine ingegnerizzate o peptidi sintetici — con proprietà redox, applicabili come biosensori o sostanze con attività farmacologica, attraverso l'ingegnerizzazione dei mutanti per ottenere desiderate caratteristiche di stabilità e di scambio elettronico. Le molecole individuate devono essere validate mediante la messa a punto di un biosensore o sperimentazione in vivo su animali dell'attività terapeutica individuata. Sviluppo di almeno due molecole biologicamente attive capaci di influenzare il meccanismo di trasmissione del segnale mediante l'inibizione o la modulazione delle proteine interagenti nella patologia considerata.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) elucidazione dei meccanismi funzionali di almeno due proteine o peptidi aventi attività redox; modellazione e sintesi di loro mutanti o varianti modificate chimicamente. Selezione di sistemi a struttura tridimensionale caratterizzati dal punto di vista funzionale mediante simulazione di meccanica e dinamica molecolare. Per ogni proteina di interesse, verrà scelta una rosa di mutanti, proteine chimicamente modificate o minicitocromi di sintesi accoppiati in modo covalente a complessi metallici, in grado di originare la fotoriduzione del ferro. Verifica dell'impiego delle proteine per la realizzazione di biosensori e/o per il loro impiego come entità terapeutica. Realizzazione di un biosensore e/o validazione dell'attività farmacologica su sistemi sperimentali biologici. Messa a punto e validazione del processo di produzione con verifica di potenziale trasferibilità su scala industriale anche con riferimento alla competitività tecnico-economica;

2) sviluppo di metodologie per l'ottenimento e la cristallizzazione di proteine coinvolte nella trasmissione del segnale; caratterizzazione strutturale alla risoluzione atomica (via RMN e cristallografia), ingegnerizzazione e test funzionali di transduttori citosolici; caratterizzazione strutturale e relativa ingegnerizzazione via mutazioni sito-specifiche ed appropriata dinamica molecolare di target molecolari, in particolare quelli relativi alla transduzione citosolica;

3) disegno e sviluppo degli analoghi strutturali dei peptidi che hanno manifestato attività farmacologica, collegata alla migliorata attività di trasduzione citosolica per ottimizzarne l'efficacia a fini terapeutici. Preliminare simulazione computerizzata e successiva verifica dell'effettiva conformazione degli analoghi considerati con analisi RMN e/o cristallografiche. Identificazione degli analoghi con la conformazione desiderata e controllo dell'efficacia terapeutica su sistemi sperimentali biologici. Messa a punto e validazione tecnico-economica del processo produttivo delle proteine scelte con verifica di potenziale trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 3.781 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie della biologia molecolare, della modellistica molecolare computerizzata, della biochimica e chimica dei peptidi, dell'ingegneria proteica. Attività sperimentali finalizzate al design e all'analisi di recettori e/o transduttori molecolari, all'ingegnerizzazione di target molecolari, allo sviluppo di analoghi strutturali di peptidi. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 420 milioni di lire.

TEMA 8: *Ingegneria dei processi biotecnologici.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di una «ingegneria del processo biotecnologico» che — tenendo conto della complessa molteplicità dei processi legata ai vari tipi di produzione — identifichi gli aspetti comuni tra processi anche molto diversi fra loro in modo da poter ideare un sistema produttivo multipurpose. Integrazione dell'ingegneria di bioprocesso con quella di bioreazione (intesa come la complessa sequenza delle reazioni del metabolismo cellulare) finalizzata a massimizzare la produzione di molecole aventi le caratteristiche desiderate, con particolare attenzione alle colture cellulari. Individuazione dei fenomeni che caratterizzano le produzioni biotecnologiche, da attuare mediante la disaggregazione del processo per stadi (es. individuazione delle operazioni unitarie, ciascuna sede di specifici fenomeni cinetici e/o chimico-fisici) e messa a punto di modelli matematici rappresentativi dei bioprocessi.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) sviluppo di processi unitari di purificazione ad alta risoluzione di specifiche categorie di biomolecole d'interesse farmacologico — trasferibili direttamente alla scala industriale — per ottenere prodotti ultrapuri

rispetto a quelli commerciali nonché il contenimento dei reflui di processo. Realizzazione di unità pilota di purificazione utilizzanti le soluzioni e i processi innovativi messi a punto. Validazione della sicurezza, dell'impatto ambientale e del rapporto costo/prestazioni;

2) sviluppo di tecnologie di separazione e purificazione particolarmente idonee al recupero di prodotti da fluidi di processo diluiti, quali quelli provenienti da fermentazioni microbiche, colture di cellule vegetali, o biomasse. Realizzazione, a livello dimostrativo, di unità pilota di purificazione utilizzanti soluzioni e processi innovativi messi a punto. Validazione della sicurezza, dell'impatto ambientale e del rapporto costo/prestazioni;

3) sviluppo di tecnologie per il controllo dei processi produttivi che, integrando complesse sequenze di reazioni biologiche e chimiche, conducano a sistemi di produzione industriale stabili ed affidabili. Sviluppo dei relativi modelli matematici e realizzazione di unità pilota utilizzanti soluzioni e processi innovativi messi a punto. Validazione della sicurezza, dell'impatto ambientale e del rapporto costo/prestazioni;

4) studio di specifici reattori biologici con caratterizzazione dei supporti cellulari utilizzati ed ottimizzazione delle operazioni a monte dei processi biotecnologici, con particolare riguardo alla preparazione dei substrati ed alla loro composizione. Realizzazione di almeno un reattore biologico utilizzante le soluzioni tecnologiche innovative messe a punto, tenendo particolarmente in considerazione la flessibilità del reattore, quest'ultima intesa come applicabilità ad un'ampia gamma di prodotti. Validazione della sicurezza, dell'impatto ambientale e del rapporto costo/prestazioni.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 4.537 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di diplomati, ingegneri, e laureati altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie dell'ingegneria chimica, meccanica ed elettronica, dell'informatica,della biologia e della modellistica computerizzata. Attività sperimentali finalizzate alla progettazione di impianti tramite tecniche CAD/CAM, alla realizzazione di sistemi di misura e controllo, allo sviluppo di strumenti e sensori, alla conduzione di procedure di validazione/collaudo di impianti e strumenti. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 504 milioni di lire.

TEMA 9: *Strumentazione per le biotecnologie avanzate.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di strumentazione avanzata, nel settore biotecnologico, con riferimento all'automazione della diagnostica molecolare, e di metodi automatici di sequenziamento di acidi nucleici.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e costruzione di un sistema nanogravimetrico di nuova concezione per la formazione e la deposizione di strati ordinati di proteine e/o acidi nucleici, che dovrà essere finalizzato alla diagnostica molecolare mediante la realizzazione di uno strumento versatile, con la possibilità di utilizzare diverse «sonde» rese specifiche tramite la deposizione di strati di bipolimeri. Il sistema opererà mediante legame specifico fra un aptene ed il relativo antigene, e/o fra un dato recettore ed il relativo ligando, ivi compresa la reazione di ibridazione specifica degli acidi nucleici. Le «sonde» dovranno essere tali per cui il segnale di misura corrisponderà alla massa depositata sulla superficie. Il sistema finale dovrà essere caratterizzato da una maggiore sensibilità e specificità rispetto alle metodiche convenzionali. Validazione del sistema sotto il profilo costo/beneficio nonché rispetto al conseguimento di tempi operativi drasticamente ridotti;

2) messa a punto di una strumentazione automatica per la preparazione di campioni per le reazioni di sequenziamento con metodi tradizionali (Maxam e Gilbert, Sanger) e l'analisi automatica della sequenza. Le metodologie dovranno essere nettamente migliorative rispetto ai sistemi esistenti per quanto riguarda il numero di basi sequenziabili nell'unità di tempo. Messa a punto sistemi di sequenziamento automatici basati sull'ibridazione con sonde preformate (Sequencing by Hybridization, SBH), atte all'ottenimento della sequenza genomica completa di microrganismi di interesse industriale. Messa a punto una metodologia di sequenziamento automatico di frammenti di DNA tramite microscopia a forza atomica. Validazione della sicurezza, dell'impatto ambientale e del rapporto costo/prestazioni;

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 3.025 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici orientati allo sviluppo ed all'impiego di apparati biostrumentali avanzati. Sviluppo di competenze specifiche in aree quali la microscopia a risoluzione atomica, la tecnica di deposizione di film sottili, le tecniche avanzate di separazione degli acidi nucleici, l'automazione e la bioinformatica e relative attività sperimentali. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 336 milioni di lire.

TEMA 10: *Sviluppo di cellule ingegnerizzate per lo screening di farmaci.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di biotecnologie per la produzione di cellule eucariote ingegnerizzate utilizzabili in sistemi di screening rapidi, economici, automatizzabili ed in grado di condurre alla rapida identificazione di «lead compounds» tramite screening di banche di composti, repertori molecolari e/o brodi di coltura. Ingegnerizzazione di trasduttori e/o recettori di seconda generazione.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) preparazione di ceppi di microrganismi eucarioti ingegnerizzati per lo screening di molecole interferenti con sistemi di trasduzione del segnale basati su G proteine. Messa a punto e validazione rispetto ai sistemi convenzionali di almeno due tests per lo screening di molecole ad attività antifungale e ad attività antitumorale. Impiego dei ceppi ingegnerizzati per lo sviluppo, mediante tecniche di ingegneria proteica, di recettori e/o trasduttori molecolari di seconda generazione;

2) ingegnerizzazione di microrganismi eucarioti per lo screening e lo studio di farmaci ad azione antineoplastica agenti sulla progressione del ciclo cellulare. Sviluppo e validazione rispetto ai sistemi convenzionali di almeno due tests specifici per cicline e famiglia delle cdc2/CDC28 kinasi, e per probabili molecole-bersaglio del complesso cdc2/CDC28 kinasi, quali proteine coinvolte nell'inizio della replicazione del DNA.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.361 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati ed orientati allo studio ed alla applicazione delle tecnologie proprie della biologia ed immunologia molecolare, dell'ingegneria proteica, dell'immunologia, della fisiologia, della microbiologia e della genetica dei microrganismi eucarioti. Attività sperimentali finalizzate alla costruzione e all'analisi di ceppi microbici ingegnerizzati e topi transgenici ed al loro impiego nello screening razionale di molecole ad attività farmacologica e alla messa a punto di test per valutare in vitro la risposta immunitaria. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 151 milioni di lire.

Art. 2.

1. In coerenza con la disciplina comunitaria richiamata nelle premesse, l'intensità dell'intervento per le attività di ricerca, da parte del Ministero, è fissata nella misura del 65% dei costi ammissibili del progetto, al netto di IVA, in quanto gli oggetti del programma rientrano negli obiettivi del IV Programma quadro comunitario di R&S. in corso di applicazione. Tale intensità è maggiorata, ove ricorrano i requisiti, delle seguenti percentuali:

10 punti percentuali per le quote di attività attribuite alle P.M.I.;

10 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nei territori di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE;

5 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nelle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato CE.

In ogni caso, il cumulo delle maggiorazioni sopra descritte con le percentuali indicate non può dar luogo ad una intensità di aiuto superiore al 75% dei costi ammissibili del progetto.

L'intensità dell'intervento per le attività di formazione da parte del Ministero è pari al 100% dei costi giudicati ammissibili.

2. Per la definizione di piccola e media impresa (P.M.I.) si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92.3.a e all'art. 92.3.c del trattato CE si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996.

Art. 3.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di istruttoria tecnico-economica sono adottati i seguenti criteri di valutazione:

capacità scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione dell'attività contrattuale e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati;

rispondenza dei dati di bilancio dei soggetti proponenti ai parametri economici fissati nella delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281;

grado di rispondenza dei progetti ai requisiti del bando, sotto il profilo tecnico-scientifico, in termini di congruità economica e complessiva convenienza sotto il profilo costo/prestazioni, anche in relazione alle potenziali ricadute economiche e occupazionali;

adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento dei progetti di ricerca e di formazione;

competitività dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, al termine dell'espletamento di tutti gli adempimenti precontrattuali e previa verifica dei presupposti normativi di cui al decreto legislativo n. 490/1994 in materia di antimafia.

Art. 4.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico, sia della relativa attività di formazione.

3. Ove il contraente si avvalga del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati conseguiti, le relative condizioni di cessione terranno conto della quota del costo, ammesso all'intervento, sostenuta dal contraente.

Art. 5.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità ai modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 6.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e 5.

4. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni, possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi altresì delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 7.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 15 gennaio 1997, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 - Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure istruttorie.

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata su richiesta del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO
(al D.M. n. 1463-RIC
del 30 ottobre 1996)

Schema di offerta
(allegato al decreto ministeriale)

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento Ricerca Scientifica e Tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

.... (data) ....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n ... . del.. il/la......................... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta il progetto concernente il tema denominato:........................ (programma nazionale e tema, numero e titolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. ...... mesi, con un costo totale di lire........................ .... al netto di IVA, quanto alle attività di formazione in n. ... ... mesi, con un costo totale di lire.. al netto di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;

2) documentazione dello stato giuridico del soggetto;

3) bilancio d'esercizio;

4) descrizione del progetto di ricerca ed esposizione dei relativi costi;

5) descrizione del progetto di formazione ed esposizione dei relativi costi.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i sigg. .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (1)

1.1 Denominazione:

1.2 Forma giuridica:

1.3 Sede legale:

1.4 Sede amministrativa:

1.5 Codice fiscale/partita IVA:

1.6 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.:

1.7 Indirizzo:

1.8 Anno fondazione:

1.9 Dimensioni dell'impresa (Grande - Piccola/Media) (2):

1.10 Capitale sociale:
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni).

1.11 Principali interessati al capitale:
(indicare la quota percentuale di partecipazione).

1.12 Gruppo di appartenenza:

1.13 Cariche sociali:
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:

1.15 Attività esercitate:
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore:
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.17 Caratteristiche aziendali:
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale).

---

(1) Nel caso di consorzi, ex art 2 della legge n 46/1982, e successive integrazioni, le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca, ex art 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982, le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

(2) Per la definizione di PMI si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 76 del 1° aprile 1994)

1.18 Dipendenti:
(indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale dipendente ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni:
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20 Fatturato:
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21 Investimenti:
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine).

1.22 Contributi previdenziali:
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.23 Posizione fiscale:
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.24 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:
(illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca).

1.25 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso *in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito* secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (3):

1.26 Spese per la ricerca:
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi).

1.27 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione:

1.28 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali:

1.29 Posizione nei confronti del Fondo speciale ricerca applicata:
(indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/1982 e/o della legge n. 346/1988).

1.30 Esposizione debitoria nei confronti di banche (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):
a breve:
a medio e lungo termine:

(3) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca.

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto.

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia.

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche.

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (4)

2.1 Certificato di vigenza della C.C.I.A.A., comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore:
(nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione devono essere forniti: atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso la C.C.I.A.).

(4) Nel caso di consorzi, ex art. 2 della legge n. 46/1982, e successive integrazioni, la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (5)

3.1 Copia dell'ultimo bilancio depositato nonché, in caso di appartenenza a gruppo industriale, bilancio consolidato:

3.2 Attestazione di certificazione:
(fornire la certificazione di bilancio, ove prevista).

(5) Nel caso di consorzi, ex art. 2 della legge n. 46/1982, e successive integrazioni, le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca:

4.1.1 Titolo del tema:

4.1.2 Obiettivi generali della ricerca:

4.1.3 Esperienze del proponente nel settore:

4.1.4 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:

4.1.5 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi:

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi:

4.2.1 *Sottotemi:*
(dettagliare, dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato: l'impegno di personale coinvolto — espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni (6) —, le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1:

4.2.1.n Sottotema n:

4.2.2 Responsabile della ricerca con indicazione del *curriculum:*

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:

4.2.4 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi:

4.2.5 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario e/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso:

4.2.6 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'intero sistema economico e dello specifico settore industriale.

(6) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca.

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto.

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia.

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche.

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca:
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia del proponente, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni).

4.3.1 Denominazione:

4.3.1.1 Forma giuridica:

4.3.1.2 Sede legale:

4.3.1.3 Sede amministrativa:

4.3.1.4 Codice fiscale/partita IVA:

4.3.1.5 Estremi iscrizione alla C.C.I.A.A:

4.3.1.6 Indirizzo:

4.3.1.7 Dimensioni dell'impresa (Grande - Piccola/Media): (7)

4.3.1.8 Struttura di ricerca proposta:
(divisione, dipartimento, unità operativa):

4.3.1.9 Responsabile della struttura:

4.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta:

4.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento:

4.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale:

4.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca:
(specificare se trattasi o meno di zona obiettivo di cui all'art. 92.3.a o di cui all'art. 92.3.c del Trattato C.E.).

4.3.1.15 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(indicare l'impegno di personale per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché per l'intera ricerca, espresso tassativamente in anni/uomo e in numero di persone, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.16 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le attrezzature e strumentazioni da utilizzare, evidenziando quelle da acquisire).

4.3.1.17 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura:
(indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, al netto di IVA, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa).

Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa del personale valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia di personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.15. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Spese generali: lire ....
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi del personale. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata — di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/82 — e per i Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma — di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982, le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura dell'80% dei costi del personale).

Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare il costo d'acquisto delle nuove attrezzature di tipo strumentale; per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la ricerca, il costo relativo dovrà essere evidenziato in parte proporzionale all'uso effettivo per la ricerca).

Materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca; dovrà essere evidenziato il costo di materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

Altre prestazioni di terzi: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni di terzi di natura meramente esecutiva e quelle con contenuto di ricerca avente carattere esclusivamente occasionale da commissionare a strutture esterne, fornendone, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e per ciascuna struttura, se già individuata).

4.3.1.18 Specificare in dettaglio le maggiorazioni dell'intensità di intervento, richieste ai sensi dell'art. 2 del bando, fornendone la relativa quantificazione finanziaria, nonché le motivazioni a supporto della richiesta:

4.3.n Denominazione:

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca:

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca:
(indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

4.4.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca suddiviso per tutte le strutture:
(indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema:
(indicare, dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.*n*, l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.17).

4.4.3.1 Sottotema 1:

4.4.3.n Sottotema n:

ALLEGATO 5

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione:

5.1.1 Titolo del tema:

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto:

(7) Per la definizione di PMI si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994).

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi:

5.1.4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi:

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo *curriculum*:

5.2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione:

5.2.1 Descrizione percorsi formativi individuati:

5.2.1.1 Percorso formativo 1):
(illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero).

5.2.1.n. Percorso formativo n.:

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta:

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione:
(devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione:

5.3.1.1 Forma giuridica:

5.3.1.2 Sede legale:

5.3.1.3 Sede amministrativa:

5.3.1.4 Codice fiscale/Partita IVA:

5.3.1.5 Iscrizione C.C.I.A.A.:

5.3.1.6 Indirizzo:

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza:

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione: (divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.9 Responsabile della struttura:

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (8).

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta:

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento:

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale:

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione:

5.3.n Denominazione:

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario:

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione:

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa:
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere al netto di IVA).

Personale dipendente: lire.......................................
(indicare l'impegno finanziario relativo al personale interno addetto ad attività di docenza e alla gestione del progetto di formazione, compreso il reclutamento dei formandi, valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Personale in formazione: lire.......................................
(indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone).

Spese generali: lire.......................................
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 55% dell'ammontare dei costi del personale docente e in formazione. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata — di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982 — e per i Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma — di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982 — le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura dell'75% dei costi del personale).

Prestazioni di terzi affidatari: lire.......................................
(riportare le prestazioni dei soggetti terzi rispetto al contraente cui vengono affidate quote significative di attività finalizzate al programma di formazione).

Altre prestazioni di terzi: lire.......................................
(valorizzare le attività marginali finalizzate al programma di formazione e non comprese nelle altre voci).

Soggiorno, missioni e viaggi: lire.......................................
(valorizzare i costi inerenti alle missioni e viaggi del personale dipendente, non dipendente e in formazione).

5.4.1.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della formazione suddiviso per tutte le strutture:
(indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 5.4.1.1. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1

5.4.2.1 Percorso formativo 1):

5.4.2.n Percorso formativo n.:

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: (indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n — per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1 l'impegno finanziario relativo alle attività di forma-

---

(8) Le qualifiche del *personale* sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca.

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto.

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia.

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche.

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

zione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4 1 1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:
- i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato, ex art. 2, legge n. 46/1982 e successive integrazioni;
- i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca, ex art. 2, lettera *d)* legge n. 46/1982).

5.4 3.1 (Denominazione terzo affidatario).

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario).

96A7421

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1996.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Fidia Research sud.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Fidia Research sud S.p.a. e posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 6 settembre 1994 con il quale è approvato il programma operativo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979 dal commissario per la citata società;

Visto l'aggiornamento di programma autorizzato in data 20 giugno 1996;

Vista l'istanza del commissario in data 20 giugno 1996 volta ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di consentire l'esecuzione del programma approvato e la predisposizione di una idonea procedura di vendita;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Research sud è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 4 luglio 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A7528

DECRETO 11 novembre 1996.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio imprese costruzioni Romagnoli Lombardi - I.R.C.E.S., in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 4 ottobre 1996 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza del Consorzio imprese costruzioni Romagnoli Lombardi - I.R.C.E.S., con sede legale in Napoli, via Cuma a Santa Lucia, 28, e sede effettiva in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Visti i propri decreti in data 19 marzo 1992, 4 maggio 1992 e 5 giugno 1992, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ditta F.lli Lombardi è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento del Consorzio imprese costruzioni Romagnoli Lombardi - I.R.C.E.S. alla proce-

dura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. ditta F.lli Lombardi;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa, né perché venga integrata la composizione del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio imprese costruzioni Romagnoli Lombardi - I.R.C.E.S., con sede legale in Napoli, via Cuma a Santa Lucia, 28, e sede effettiva in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, collegata alla S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è posto in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. ditta F.lli Lombardi di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio imprese costruzioni Romagnoli Lombardi - I.R.C.E.S.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A7529

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Clessidra a r.l., in Lucera.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Clessidra a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Luciano M. Follieri in data 24 maggio 1982, repertorio n. 3068, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1233, B.U.S.C. posizione n. 2699/192720, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7531

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Marica a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Marica a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 8 marzo 1984, repertorio n. 14191, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6442, B.U.S.C. posizione n. 2934/203960, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7532

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Cosmos 2000 a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Cosmos 2000 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 10 aprile 1980, repertorio n. 4904, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4657, B.U.S.C. posizione n. 2265/175997, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7533

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Nuova Segezia a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Nuova Segezia a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 14 gennaio 1989, repertorio n. 1685, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10020, B.U.S.C. posizione n. 3882/238939, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7534

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Zeus a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Zeus a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 26 ottobre 1986, repertorio n. 137670, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8450, B.U.S.C. posizione n. 3541/223129, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7535

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Dora a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Dora a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 2 giugno 1977, repertorio n. 4638, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3786, B.U.S.C. posizione n. 2118/170269, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7536

DECRETO 28 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Catapano a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Catapano a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Claudio Marano in data 5 dicembre 1985, repertorio n. 2454, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7829, B.U.S.C. posizione n. 3340/216431, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 28 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7537

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 novembre 1996.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera *dd)*, del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la facoltà di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;

Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato

Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.

Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla loro massa debbono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M_1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO TECNICO

1. *Caratteristiche generali.*

1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso.

2. *Segni distintivi.*

2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

3. *Accessori.*

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.

96A7478

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 ottobre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 11, predisposto dalla provincia di Lucca, denominato «Strada provinciale di Marina, quarto stralcio». (Ordinanza n. 153).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e rimodulazione del piano, e che il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota n. 56714 del 13 settembre 1996;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, il termine per la consegna dei lavori all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, è stato prorogato di trenta giorni;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

strada provinciale di Marina.

Interventi di rifacimento della sede stradale con ricostruzione di muri di sostegno, ripristino delle opere di smaltimento delle acque meteoriche e delle barriere di sicurezza; ripristino tombini di allontanamento delle acque meteoriche e delle barriere di sicurezza asportate e danneggiate; demolizione e ricostruzione del ponte di attraversamento del T. Cardoso in località Pontestazzemese, per un importo di L. 4.000.000.000;

Visto il punto 5 dell'ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996 per cui gli interventi previsti nel piano possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza;

Vista la propria precedente ordinanza n. 44 del 26 agosto 1996 con la quale viene preso atto di un primo stralcio funzionale dell'intervento citato relativo a «Interventi nn. 15, 16, 18 e 19. Ripristino del corpo stradale, opere di contenimento e varie nelle località Marcaccio, Corvaia e Pontefoggi», per l'importo di L. 1.180.000.000, nonché l'ordinanza n. 74 in data 11 settembre 1996 con la quale viene preso atto di un

secondo stralcio funzionale relativo «località "Bivio di Iacco". Intervento n. 6. Ripristino del corpo stradale e ricostruzione delle opere di sostegno», per l'importo di L. 1.300.000.000 e l'ordinanza n. 77 in data 11 settembre 1996 con la quale viene preso atto del terzo stralcio funzionale relativo a «Intervento n. 13 - Ricostruzione guardavia in località Valventosa», per l'importo di L. 60.000.000;

Rilevato che si rende opportuno procedere con un quarto stralcio funzionale dell'intervento relativo «S.P. n. 9 di Marina - Interventi nn. 1 e 9, comune di Stazzema, località Pontestazzemese; comune di Seravezza, località Ruosina; 1° stralcio (intervento n. 9)»;

Visto il progetto presentato dalla provincia di Lucca - ente attuatore, approvato dalla giunta provinciale con atto n. 1413 del 24 settembre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del seguente progetto «S.P. n. 9 di Marina - Interventi nn. 1 e 9, comune di Stazzema, località Pontestazzemese; comune di Seravezza, località Ruosina; 1° stralcio (intervento n. 9)» quarto stralcio dell'intervento «S.P. di Marina. Interventi di rifacimento della sede stradale con ricostruzioni di muri di sostegno, ripristino delle opere di smaltimento delle acque meteoriche e delle barriere di sicurezza; ripristino tombini di allontanamento delle acque meteoriche e delle barriere di sicurezza asportate e danneggiate; demolizione e ricostruzione del ponte di attraversamento del T. Cardoso in località Pontestazzemese», predisposto dalla provincia di Lucca - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta . .	L.	251.263.585
B - Somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 19%	»	47.740.081
b.2 - per spese tecniche	»	33.680.000
b.3 - per imprevisti	»	4.116.334
Importo totale progetto . . .	L.	336.800.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Con la presa d'atto del presente progetto la disponibilità dell'intervento si riduce a L. 1.123.200.000.

Firenze, 15 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7492

ORDINANZA 17 ottobre 1996.

Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile n. 2449/96 del 25 giugno 1996 approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996, n. 17 del 25 luglio 1996 e n. 61 del 9 settembre 1996. (Ordinanza n. 154).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario della predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto l'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2449/96 che dispone che il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati;

Vista l'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996 con la quale si disciplina l'attuazione degli interventi compresi nel piano;

Visto l'art. 5.1 della medesima ordinanza n. 14/96 con cui si dispone che il commissario tramite il proprio ufficio provvede alla vigilanza nell'esecuzione dei lavori;

Visto il successivo art. 5.7 ove si stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresì tenuti a trasmettere al commissario i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure di loro competenza, anche tramite la compilazione di apposite schede predisposte dall'ufficio del commissario;

Viste le schede predisposte dall'ufficio;

Ordina:

1. Sono approvate le schede di monitoraggio allegate sotto le lettere A, B, C, D, E, F, G alla presente ordinanza;

2. Gli enti attuatori sono tenuti alla trasmissione delle schede secondo i tempi indicati nelle schede medesime;

3. La trasmissione delle schede costituisce adempimento per ammissibilità dell'intervento nel piano e comunque per ogni erogazione finanziaria del commissario delegato.

Firenze, 17 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

COMUNICAZIONE A **ENTRO IL 30 AGOSTO 1996**

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399 data prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore
intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE ANAGRAFE INTERVENTI
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI RESPONSABILI

Si comunicano i soggetti responsabili dell'intervento come da ***POSIZIONE*** in margine:

1 PROGETTISTA : nome cognome , indirizzo completo, data e n. provvedimento di incarico,

2 DIRETTORE DEI LAVORI : nome, cognome , indirizzo completo, data e n. provvedimento di incarico,

3 RESPONSABILE INTERVENTO (resp. procedimento/contratto) : nome cognome, qualifica, indirizzo completo, data e n. provvedimento di incarico,

4 AL COLLAUDO SI PROVVEDE CON:
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ☐
- COLLAUDO IN C.O. ☐

COLLAUDATORE : nome, cognome, indirizzo completo, data e n. provvedimento di nomina,

IL RESPONSABILE DELL'INTERVENTO

COMUNICAZIONE	**B**	**ENTRO IL 10 SETTEMBRE 1996**

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399 data prot

POSIZIONE : n. ente attuatore intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE
APPROVAZIONE PROGETTO

Si comunica l'avvenuta approvazione con :

atto:	n.	del

del progetto, che si trasmette in allegato.

denominazione del progetto, da ora dovrà coincidere con l'*intervento*,

Il progetto presenta il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI :

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE :

B.1 PER PROGETTAZIONE:
B.2 PER DIREZIONE LAVORI:
B3 PER I.V.A. :
B.4 PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI·
B.5 altro:

totale generale di progetto :

Il progetto è costituito dagli elaborati risultanti dalla distinta unita alla presente e da me sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL'INTERVENTO

a cura dell'Ufficio del Commissario

PRESA D'ATTO DEL COMMISSARIO CON ORD. N.	DEL

IL DIRIGENTE	DATA

COMUNICAZIONE **C**	ENTRO IL 29 SETTEMBRE 1996

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399 data
prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE . AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI

Si comunica l'avvenuto affidamento dell'appalto dei lavori con :

atto:	n.	del

all'impresa:

ragione/denominazione e forma giuridica: sede legale: sede operativa: codice fiscale: partita iva legali rappresentanti: iscrizione A.N.C.: ■ n. matricola ■ categoria ed importo

Il contratto di appalto è stato stipulato :

il	rep. n.	del
registrato a	ai n.	

con il seguente

importo netto di contratto di L. • a seguito di ribasso del % sul prezzo lordo a base d'appalto di L. • a seguito (per diverse modalità di determinazione del prezzo di contratto):

Si comunica inoltre che in conseguenza dell'affidamento dei lavori il quadro economico del progetto come risultante da nostra precedente COMUNICAZIONE N. 2 è così modificato :

A) PER LAVORI :

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE :
B.1 PER PROGETTAZIONE:
B.2 PER DIREZIONE LAVORI: :
B.3 PER IVA
B.4 PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI
B.5. altro

totale generale di progetto :

2 segue COMUNICAZIONE n. 3

La consegna dei lavori è stata effettuata il :

La durata contrattuale dei lavori è fissata in n.: giorni naturali consecutivi e quindi il termine dei lavori è fissato al :

In corrispondenza della durata dei lavori **l'avanzamento dei lavori programmato** è determinato con le seguenti scadenze:

A) avanzamento del	%	entro il :
B) avanzamento del	%	entro il :
C) avanzamento del	%	entro il :
D) avanzamento del	%	entro il

Con apposita COMUNICAZIONE questo ente attuatore provvederà a confermare l'avanzamento programmato o a proporre una eventuale rimodulazione dei tempi programmati. di attuazione.

IL RESPONSABILE DELL'INTERVENTO

[illegible]

Con la presente inoltre si fa richiesta, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.1 della Ordinanza n. 14 del 19.07.1996 del Commissario Delegato, di accredito, in anticipazione, presso:

(specificare le modalità di accredito con esclusiva responsabilità del sottoscrittore della richiesta senza onere per il Commissario di ulteriori accertamenti e verifiche) :

dell' importo complessivo di :

L.	in lettere

di cui :

L.	pari al 20 % degli importi indicati alle lettere B.1 e B.2 del quadro económico

e

L.	pari al 10 % dell'importo di cui alla lettera A del quadro economico.

Gli importi accreditati saranno recuperati sulle successive erogazioni con le modalità di cui al punto 6.1. della Ordinanza del Commissario Delegato n. 14/96.

L'importo erogato verrà rendicontato da questo Ente attuatore ai sensi dell'articolo 14 della Ordinanza P.C. n. 2449/96 ed in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 19.07.1996, punto 6.2.

IL SINDACO / IL PRESIDENTE

3 segue COMUNICAZIONE n. 3

RISERVATO ALL' UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI PIETRASANTA

Accredito disposto ai sensi della Ord. n. 14/96 con Ordinativo n. del trasmesso alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Massa con ELENCO n. del

Avviso trasmesso all'ente attuatore il :

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE D	PER OGNI SCADENZA PROGRAMMATA

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399

AL COLLAUDATORE
fax n.

AL DIRETTORE DEI LAVORI
fax n.

data prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore Progetto:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Si comunica :

- che l'avanzamento del _____% dei lavori alla data della verifica del _______ (indicare la percentuale e la corrispondente data di scadenza programmata) **è corrispondente a quello programmato.**

oppure

- la rimodulazione dell'avanzamento lavori programmato a seguito di:

SINTESI DI MOTIVAZIONE :

secondo le seguenti nuove scadenze:

A) avanzamento del	entro il :
B) avanzamento del	entro il :
C) avanzamento del	entro il :
D) avanzamento del	entro il :

IL RESPONSABILE
DELL'INTERVENTO

RISERVATO ALL' UFFICIO DEL COMMISSARIO
PARERE
DATA IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE E ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399

data prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore
intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE . RICHIESTA TRASFERIMENTO RISORSE
N. (le richieste dovranno essere numerate progressivamente a cura dell'ente attuatore)

PER GLI ENTI ATTUATORI CHE UTILIZZANO I FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA ORDINANZA N. 2449 DEL 25.06.1996

Si fa richiesta , a seguito di provvedimento di liquidazione adottato:

in data con n. (tipo di atto)

di trasferimento ai sensi del punto 6.1. dell'Ord. del Commissario Delegato n. 14/96 di importo complessivo di

L.
diconsi lire

mediante accredito presso:

.(specificare le modalità di accredito con esclusiva responsabilità del sottoscrittore della richiesta e senza onere per il Commissario di ulteriori accertamenti e verifiche) :

L'importo complessivo è costituto:

per L. da pagamenti in conto lavori (lettera A del quadro economico)
(specificare S.A.L. ecc. , come dalla seguente documentazione allegata:
1. Allegato
2. Allegato
3. Allegato
4. Allegato

eventuale
al netto della trattenuta del 10 % per L. come recupero della anticipazione già trasferita

per L.	da pagamenti in conto somme a disposizione
in particolare:	
per L	per spese di progettazione (lettera B.1 del Q.E.)
per L.	per spese di direzione dei lavori (lettera B.2 del Q.E.)
per L.	per I.V.A. (lett. B.3 del Q.E.)
per L.	per spese di occupazione ed esproprio (lett. B.4 del Q.E.)
per L.	altro (lettera B.5 del Q.E)

eventuale
al netto della trattenuta del 20 % per L. come recupero della anticipazione già trasferita

1. segue

2. segue COMUNICAZIONE n.

come risulta dalla seguente documentazione allegata

1. Allegato
2. Allegato
3. Allegato
4. Allegato

L'importo erogato verrà rendicontato da questo Ente attuatore ai sensi dell'articolo 14 della Ordinanza P.C. n. 2449/96 ed in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 19.07.1996, punto 6.2.

IL SINDACO / IL PRESIDENTE

RISERVATO ALL' UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI PIETRASANTA

Accredito disposto ai sensi della Ord. n. 14/96 con Ordinativo n. del trasmesso alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Massa con ELENCO n. del . Avviso trasmesso all'ente attuatore il :

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE F	entro tre giorni dalla approvazione degli atti di collaudo

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399 data prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE . RICHIESTA TRASFERIMENTO RISORSE

Trasmissione atti di collaudo.

Si comunica, ai sensi del punto 5.6 della Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 19.07.1996, che con provvedimento adottato:

in data con n. (tipo di atto)

si provveduto alla approvazione del:

- certificato di regolare esecuzione redatto in data
- collaudo (relazione, verbali visite, certificato) redatto in data

dei lavori in oggetto con le seguenti risultanze finali per i lavori a base d'appalto:

Importo del conto finale (rettificato-confermato): L. a dedurre gli importi degli acconti corrisposti : L. residuo da corrispondere all'Impresa: L.

[illegible] ENTI ATTUATORI [illegible] ZANO [illegible] DI CUI ALL'[illegible] DELLA [illegible] DEL [illegible]

Si comunica inoltre che rispetto all'importo di progetto sono state ammesse, come risulta dalla relazione del Collaudatore redatta ai sensi del punto 5.4 della Ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 19.07.1996, le seguenti spese da attribuire alle somme a disposizione :

L.	per spese di progettazione (lettera B.1 del Q.E.)
L.	per spese di direzione dei lavori (lettera B.2 del Q.E.)
L.	per I.V.A. (lettera B.3 del Q.E.)
L.	per spese di occupazione ed esproprio (lett. B.4 del Q.E.)
L.	altro (lettera B.5 del Q.E.) qui di seguito specificate

SPECIFICA DELLA LETTERA B.5. del QUADRO ECONOMICO	
1. per	L.
2. per	L.
3. per	L.
4. per	L.
5. per	L.
6. per	L.
7. per	L.

1. segue

2. segue COMUNICAZIONE N.

Il risultato economico finale dell'intervento è pertanto il seguente:

A. Spesa autorizzata per lavori
B. Spesa autorizzata per somme a disposizione
C. Spesa risultante dal conto finale per lavori
D. Spesa ammessa a reintegro per le somme a disposizione

E. Totale spese ammesse a reintegro (C. + D.) (non può essere superiore ad A+B)
F. Economia (A+B-E)

Mentre il risultato finanziario è il seguente:

G. Totale spese ammesse a reintegro
H. Totale somme trasferite all'ente attuatore
di cui H.1 per lavori in appalto
H.2 per somme a disposizione
I. restano da erogare all'ente attuatore (G. - H)

A seguito di quanto risultante dagli atti richiamati si fa richiesta di accredito, secondo le modalità già comunicate e che con la presente si confermano / si modificano :

.(specificare le modalità di accredito - se modificate - con esclusiva responsabilità del sottoscrittore della richiesta e senza onere per il Commissario di ulteriori accertamenti e verifiche) :

dell' importo a saldo dei trasferimenti autorizzati a questo ente attuatore per :

L.	diconsi

Al fine di consentire la rendicontazione di cui all'articolo 14 della Ordinanza P.C. n. 2449/96 in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 19.07.1996 , punto 6.2 si allega alla presente (ove non si sia provveduto nel corso dell'esecuzione dei lavori) tutta la documentazione probatoria della spesa, in originale o copia autenticata nei modi di legge, fra cui :

- offerta della impresa;
- verbale di gara;
- documentazione dell'impresa appaltatrice;
- contratto di appalto, atti di sottomissione, atti aggiuntivi comprensivi di ogni allegato;
- progetto
- stato finale e relazione
- SS.AA.LL.
- certificati di pagamento
- verbali di consegna dei lavori; di sospensione e di ripresa, dei lavori;
- provvedimenti di proroga;
- verbali nuovi prezzi;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- ordini di servizio della direzione dei lavori;
- atti di collaudo / certificato di regolare esecuzione;
- relazione riservata dei collaudatori sulle riserve dell'impresa;
- mandati di pagamento quietanzati;
- fatture e notule liquidate.

IL SINDACO / IL PRESIDENTE

3. segue COMUNICAZIONE N.

RISERVATO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI PIETRASANTA

Accredito disposto ai sensi della Ord. n. 14/96. con Ordinativo n° del trasmesso alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Massa con ELENCO n. del Avviso trasmesso all'ente attuatore il :

IL DIRIGENTE

RENDICONTO

Dalla documentazione presentata e riscontrata risultano ammissibili spese per L.
diconsi lire
Non risultano ammissibili spese per L.
per le seguenti motivazioni.:

La documentazione è stata trasmessa alla Ragioneria Regionale dello Stato in data :

Data

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE G

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399 data
prot.

POSIZIONE : n. ente attuatore
intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE. AUTORIZZAZIONE SUB - APPALTO LAVORI.

Si comunica, ai sensi della Ordinanza n. 29/96 , che questa Amministrazione con atto:

precisare data e n..

ha provveduto, a seguito di richiesta presentata :

precisare data e protocollo

alla preventiva autorizzazione, relativamente al contratto

precisare n. rep. data , contraente, oggetto ed importo,

per il sub - appalto dei lavori :

precisare tipologia,

all'impresa:

ragione/denominazione e forma giuridica:

sede legale:

iscrizione A.N.C.:
- n. matricola :
- categoria ed importo:

per l'importo di:

L.

trattandosi di interventi particolari, riconosciuti tali in relazione alle caratteristiche dell'opera.

(eventuale)
Con l'occasione si precisa che con l'autorizzazione di cui alla presente comunicazione sono state concesse per la realizzazione del contratto avanti precisato le autorizzazioni di cui alle COMUNICAZIONI nn.:

Il RESPONSABILE DELL' INTERVENTO

REGIONE TOSCANA - Ufficio Commissario eventi alluvionali 19.06.1996
CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTI

OBBIETTIVI:

- **ANAGRAFE INTERVENTI**: condizioni di ammissione in anagrafe
1. numero identificativo proprio del progetto
2. soggetto attuatore
3. descrizione dell'intervento coincidente in elaborati ed atti di cui ai punti 5 e 6.
4. provvedimento di approvazione dell'ente attuatore : n. , tipo, data
5. provvedimento presa d'atto del Commissario : n. data

- **SPESA AUTORIZZATA** : controllo di ammissibilità della spesa
1. quadro economico di progetto per presa d'atto : riconduzione preventiva a quadro economico tipizzato
2. quadro economico a seguito di gara rimodulato al netto di economie di gara rimesse in disponibilità del Commissario
3. quadri economici di variante e suppletivi con estremi approvazione e presa d'atto ulteriore
4. collegamento con **TRASFERIMENTI AL SOGGETTO ATTUATORE** per verifica di ammissibilità della spesa sotto il profilo della corrispondenza ai limiti di spesa autorizzati per voci del quadro economico approvato
5. accertamento della effettiva copertura finanziaria dell'intervento anche a seguito delle varianti

- **SOGGETTI RESPONSABILI** : controllo costituzione soggetti responsabili dell'intervento
1. per la progettazione
2. per direzione dei lavori (contabilità, assistenza)
3. per collaudo dei lavori

- **IMPRESA**: controllo costituzione rapporto contrattuale con l'Impresa
1. denominazione impresa
2. estremi atti contrattuali : contratto base, atti sottomissione , atti aggiuntivi . Estremi registrazione .
3. importo degli atti contrattuali controllo della coincidenza con importi di quadro economico approvato

- **TEMPO**: controllo rispetto tempo contrattuale
1. termine finale risultante da contratto : durata di contratto
2. termine aggiornato : per proroghe o sospensioni
3. termine risultante dal verbale di ultimazione
4. scostamento rispetto al termine di contratto : durata effettiva
6. scostamento rispetto al termine di contratto: penali

- **TEMPI INTERMEDI**. controllo avanzamento progetti (avanzamento lavoro contabilizzato)
1. determinazione convenzionale da parte della Direzione lavori delle date corrispondenti a di quattro punti di avanzamento dell'intervento rispetto all'importo di contratto.
2. richiesta di conferma dell'avanzamento alla data di verifica
3. rimodulazione delle quattro date in caso di scostamento significativo

- **TRASFERIMENTI AL SOGGETTO ATTUATORE**: controllo trasferimenti al soggetto
1. registrazione per n. e data ed importo dei documenti di trasferimento
2. ordinamento e registrazione degli importi secondo le voci di quadro economico approvato
3. verifica della capienza di voce economica rispetto ai trasferimenti richiesti
4. aggiornamento di quadro economico

- **COLLAUDO**: controllo tempi di collaudo
1. registrazione data verbale di ultimazione
2. data prima visita di collaudo in corso d'opera
3. data certificato di regolare esecuzione
4. data certificato di collaudo
5. controllo scostamenti tempi da verbale di ultimazione

- **RENDICONTAZIONE** : controllo avanzamento rendicontazione
1. registrazione ed ordinamento per importo e per voci di quadro economico approvato
2. verifica scostamento rispetto alle somme trasferite
3. verifica scostamenti rispetto alla relazione di ammissibilità della spesa redatta dal Collaudatore

96A7493

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quelle di «anatomia patologica», «chirurgia maxillo-facciale», «igiene e medicina preventiva», «neurologia» e «patologia clinica»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 12 giugno 1996;

consiglio di amministrazione del 17 luglio 1996;

senato accademico del 24 luglio 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1996, con il quale l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

anatomia patologica;

chirurgia maxillo-facciale;

igiene e medicina preventiva;

neurologia;

patologia clinica;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Dopo l'art. 169, relativo alla scuola di specializzazione in «pediatria», vengono inseriti i seguenti:

«Capo XIV» - Scuola di specializzazione in «anatomia patologica»;

«Capo XV» - Scuola di specializzazione in «chirurgia maxillo-facciale»;

«Capo XVI» - Scuola di specializzazione in «igiene e medicina preventiva»;

«Capo XVII» - Scuola di specializzazione in «neurologia»;

«Capo XVIII» - Scuola di specializzazione in «patologia clinica» e i seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CAPO XIV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA

Art. 170 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

4. Le Università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6, della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 171 *(Organizzazione della scuola)*. — 1. Il corso di specializzazione in anatomia patologica ha la durata di cinque anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche.

2. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie del Policlinico universitario di Udine e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le altre strutture della facoltà di medicina dell'Università degli studi di Udine e del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti non può superare quello totale previsto dallo statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 172 (*Piano di studi e di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma 3 del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 170 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi per la scuola di specializzazione in anatomia patologica, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 173 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 174 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore d'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Le specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale riportato nella tabella B.

Art. 175 (*Protocolli d'intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in anatomia patologica e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in anatomia patologica, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 176 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di anatomia patologica (sugli obiettivi formativi e relativi settori disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica. Inoltre deve acquisire le basi teorico pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della macroscopica, ottica ed elettronica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F01X statistica medica, F06A anatomia patologica.

B. *Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e molecolare), e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomopatologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

C. *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F22A igiene generale ed applicata.

D. *Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomoclinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici 3000;

diagnosi istopatologiche 8000;

diagnosi citopatologiche (inclusa citologia cervico vaginale) 8000;

diagnosi intraoperatorie 200;

riscontri diagnostici necroscopici 300.

2. Nel regolamento didattico di ciascun ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO XV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Art. 177 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98 recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 178 (*Organizzazione, durata, norme d'accesso*). — 1. Il corso di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale ha la durata di cinque anni con sede amministrativa presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Università degli studi di Udine - Policlinico universitario - Piazzale S. Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 179 (*Piano di studi e di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma terzo del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 177, comma secondo e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in ortopedia e traumatologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazionedel processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma primo e comma secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 180 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 181 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella B.

Art. 182 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di specializzazione, attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art 183 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scentifico-disciplinari.*

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia, di embriologia, di anatomia patologica e di anatomia chirurgica; deve apprendere inoltre conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E06B istologia, F06A anatomia patologica, F01X statistica medica.

Area B - Discipline odontostomatologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.

Settori: F13B malattie odontostomatologiche.

Area C - Semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivo: lo specializzandò procede nell'acquisizione degli elementi di programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F13B malattie odontostomatologiche, F12B neurochirurgia, F14X malattie dell'apparato visivo, F12A neuroradiologia, F21X anestesiologia, F15A otorinolaringoiatria.

Area D - Anatomia chirurgica e delle tecniche chirurgiche:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F13C chirurgia maxillo-facciale, F08A chirurgia generale.

Area E - Chirurgia maxillo-facciale:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza necessaria alla diagnosi ed al trattamento medico-chirurgico delle patologie maxillo-facciali.

Settori: F13C chirurgia maxillo-facciale.

Area F - Chirurgia interdisciplinare:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare chirurgicamente pazienti affetti da patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con altri specialisti.

Settori: F13C chirurgia maxillo-facciale, F12B neurochirurgia, F13B malattie odontostomatologiche, F15A otorinolaringoiatria, F08B chirurgia plastica, F14X malattie dell'apparato visivo, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F04C oncologia medica.

Area G - Medicina sociale, preventiva e riabilitativa:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie maxillo-facciali e della loro prevenzione e riabilitazione.

Settori: F22B medicina legale, F01X statistica medica, F23F scienze della riabilitazione logopedica e foniatrica.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo studente per essere ammesso all'esame finale di diploma di specializzazione deve:

aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

almeno cinquanta interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

almeno centoventi interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno duecentocinquanta interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

2. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

3. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO XVI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 184 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in igiene e medicina preventiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in Igiene e medicina preventiva.

Art. 185 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva ha la durata di quattro anni con sede amministrativa presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, facoltà di agraria, facoltà di ingegneria e facoltà di scienze economiche e bancarie e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 186 (*Piano di studio e addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma terzo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 184, comma secondo e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specifici nelle tabelle A e B relative agli standards formativi per la specializzazione in igiene e medicina preventiva, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nella tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 187 *(Programmazione annuale dell'attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente, dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nella strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 188 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica dell'indirizzo scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere, ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella B.

Art. 189 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazionein igiene e medicina preventiva e del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia quanto trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16, del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 190 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;

descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori: F01 statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro.

Area B - Epidemiologica e dei sistemi informativi.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata; i sistemi informativi; il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B ricerca operativa, F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, S03B statistica sociale.

Area C - Scienze sociali e giuridiche applicate.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;

discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, M11B psicologia sociale, N07X diritto del lavoro, N09X istituzioni di diritto pubblico, N10X diritto amministrativo, Q05A sociologia generale, Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D - Programmazione, organizzazione e valutazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/benefico, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X storia della medicina, F22A igiene generale ed applicata; P023D organizzazione aziendale.

Area E - Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X farmacologia, F03X genetica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, H02X ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F - Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della sanità pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;

programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A medicina interna, F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Area G - Igiene degli alimenti e della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, E06B alimentazione e nutrizione umana, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H - Organizzazione e direzione sanitaria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero i servizi e la loro qualità;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, P02D organizzazione aziendale.

Area I - Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitarie;

effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la sanità pubblica;

effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

avere partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;

aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione di comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di un organizzazione sanitaria;

aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità economicità, rapporti costi-efficacia/costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;

aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'autorità giudiziaria su problemi di sanità pubblica.

2. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO XVI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

Art. 191 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è istituita la scuola di specializzazione in neurologia, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 192 *(Organizzazione, durata, norme di accesso).* — 1. Il corso di specializzazione in neurologia ha la durata di cinque anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di patologia e medicina clinica e sperimentale, Università degli studi di Udine, piazza S. Maria della Misericordia, Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale e di attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia di Udine con i suoi dipartimenti, e quelle del Servizio nazionale sanitario individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.N.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non Universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il ministero della sanità, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Art. 193 (*Piani di studi e addestramento*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 192, comma terzo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 191, comma secondo e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in neurologia, determina, pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico dal manifesto annuale degli studi.

Art. 194 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con la finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 195 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati della tabella B.

Art. 196 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazionein neurologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secomdo comma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 197 (*Norme finali*). — 1. La tabella A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in neurologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate e aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9, della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso

centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia, F09B istologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica.

Area B - Farmacologia e medicina legale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico-legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.

Area C - Fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli della medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

Area D - Semeiotica e diagnostica neurologica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici, neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B patologia clinica, F06B neuropatologia, F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia.

Area E - Neurologia clinica.

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi e i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto un'adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

protocolli diagnostici clinici: almeno cento casi seguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno cinquanta casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno cinquanta casi, dei quali venti refertati personalmente;

discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno cento casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno cento casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno duecentocinquanta casi seguiti, dei quali ottanta seguiti in prima persona discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

2. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

3. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO XVIII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA

Art. 198 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

A partire dal terzo anno sono previsti tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immunoematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati a laureati in medicina e chirurgia, l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica.

4. La scuola di specializzazione può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con modalità previste dall'art. 6, della legge n. 34/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 199 *(Organizzazione, durata, norme d'accesso)*. — 1. Il corso di specializzazione in patologia clinica ha la durata di cinque anni con sede amministrativa presso il dipartimento di patologia e medicina clinica e sperimentale, Università degli studi di Udine, P.le S. Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con i suoi dipartimenti e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991.

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso laureati in medicina e chirurgia ed altrettanti per gli indirizzi riservati a laureati non medici, per un totale di quindici specializzandi laureati in medicina e chirurgia e quindici laureati non medici. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché per gli specifici indirizzi, laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Art. 200 *(Piani di studi e di addestramento professionale)*. — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma terzo del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'articolo 198 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in patologia clinica, determina pertanto, nel rispetto dei diritti del malato:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui al comma primo e comma secondo del presente articolo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 201 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il

consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 202 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialisti certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella B.

Art. 203 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazionein patologia clinica e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa, ai sensi del secondo comma, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 204 *(Norme finali)*. — 1. La tabella A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in patologia clinica (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9, della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E12X microbiologia generale.

B. *Area di patologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica, F04A patologia generale, E12X microbiologia generale.

C. *Area di patologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F03X genetica medica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, F07A medicina interna, F07I malattie infettive.

D. *Area di organizzazione di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B patologia clinica, F22B medicina legale, F07A medicina interna.

E. *Area di disciplinare di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B patologia clinica, F07G malattie del sangue, F22B medicina legale.

F. *Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

a) Indirizzo generale e direttivo:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno mille casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di mille preparati ematologici, di cui cento da midollo;

cento determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

duecento letture di sedimenti urinari al microscopio;

cento esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

cento dosaggi radioimmunologici;

cento dosaggi EIA, ELISA etc.;

cento ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

cinquecento determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di mille preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche.

b) Indirizzo immunoematologico:

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di cinquecento preparati ematologici, di cui cinquanta da midollo;

cento determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

millecinquecento determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale;

cinquecento identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di cinquecento campioni ematologici per terapia trasfusionale;

controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze in laboratorio.

c) Indirizzo tecnico:

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di cento preparati ematologici, di cui dieci da midollo;

duecento determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

cento letture di sedimenti urinari al microscopio;

cento esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

trecento dosaggi radioimmunologici;

trecento dosaggi EIA, ELISA etc.;

trecento ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso prelievo) e lettura di cento preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

2. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Art. 205 *(Disposizioni comuni - Titolo di abilitazione).* — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione sopra menzionate possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 9 ottobre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A7510

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1996, n. 579** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'art. 1, comma 6, dei decreti-legge 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché

non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

8-bis. *Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

Art. 2.

Servizio di traduzione dei detenuti

1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3». Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7». Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5». Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: «per un massimo di due anni;» e le parole: «ai fini dell'ammissione allo scrutinio» sono inserite le parole: «per il personale di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo,».

Art. 3.

Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia *dopo aver acquisito almeno tre offerte.*

2. *A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte.*

3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli. Ministero di grazia e giustizia — capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno — capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7619

Testo del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1996, n. 580** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1996, n. 101, e 29 aprile 1996, n. 238». I DD.LL. n. 101/1996 e n. 238/1996, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996).

Art. 1.

1. Per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione a livello Capi di Stato o di Governo (Roma, 13-17 novembre 1996), per la parte attinente al territorio nazionale, è istituita, per la durata massima di dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione organizzativa nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unità di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 208/1984 reca: norme sull'organizzazione e sul finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE. Si trascrive il testo dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 1 e dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2 di detta legge:

«Art. 1. — Comma primo *(Omissis)*.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo art. 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti».

«Art. 2. — Comma primo *(Omissis)*.

Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.

Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire *1.625 milioni per l'anno 1996*, ed a lire 78 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7620

Testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1996, n. 578** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386». Il D.L. n. 386/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996).

Art. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato permanente».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Riferimenti normativi:

— Il comma 8 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che «Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica».

— La legge n. 491/1993 reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 984/1977 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) è il seguente:

«Art. 18 — Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n 454, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7494

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per il sostegno del mercato edilizio, la riqualificazione dei centri urbani, l'agevolazione all'accesso alla casa per le nuove famiglie».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio l'on. Irene Pivetti, via del Parlamento, 9 - Roma.

96A7598

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1516,81
ECU	1932,87
Marco tedesco	1007,18
Franco francese	298,03
Lira sterlina	2525,79
Fiorino olandese	898,11
Franco belga	48,882
Peseta spagnola	11,968
Corona danese	262,38
Lira irlandese	2526,55
Dracma greca	6,384
Escudo portoghese	9,963
Dollaro canadese	1136,02
Yen giapponese	13,585
Franco svizzero	1194,71
Scellino austriaco	143,12
Corona norvegese	240,13
Corona svedese	229,28
Marco finlandese	334,47
Dollaro australiano	1200,56

96A7621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 557, relativo alla specialità medicinale «UMAN COMPLEX D.I.» flac. liof. 500 U.I., n. A.I.C. 023309103, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, prima colonna, dove è indicato: «La composizione è così modificata:», dopo la voce «eccipienti», dove è scritto: «sodio cloruro mg 162,0, sodio citrato tribasico mg 51,6, glicina mg 180,0, eparina 50 U.I.; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 20 ml», leggasi: «sodio cloruro mg 162,0, sodio citrato tribasico mg 51,6, glicina mg 180,0, eparina 50 U.I.; *antitrombina III in quantità inferiore a 0,125 U.I./ml con i metodi analitici attualmente disponibili;* solvente: acqua per preparazioni iniettabili 20 ml.».

96A7578

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 557, relativo alla specialità medicinale «UMAN COMPLEX D.I.» flac. liof. 200 U.I., n. A.I.C. 023309091, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, prima colonna, dove è indicato: «La composizione è così modificata:», dopo la voce «eccipienti», dove è scritto: «sodio cloruro mg 81,0, sodio citrato tribasico mg 25,8, glicina mg 90,0, eparina 20 U.I.; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.», leggasi: «sodio cloruro mg 81,0, sodio citrato tribasico mg 25,8, glicina mg 90,0, eparina 20 U.I.; *antitrombina III in quantità inferiore a 0,125 U.I./ml con i metodi analitici attualmente disponibili;* solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.».

96A7577

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 385 000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 360.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400